



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 96 DEL 02/02/2023

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. E "LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO - SFPID" PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI DA PARTE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI AL RELATIVO CORSO.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e la scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo dinamico - SFPID da parte degli allievi iscritti al relativo corso.

Il Direttore della **UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- l’Istituto di specializzazione in psicoterapia denominato SFPID – “Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico” con sede a Roma, con nota registrata al protocollo generale n. 22073 del 21.11.2022 ha richiesto a questo Istituto la stipulazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-applicativi a favore dei propri allievi, al fine di garantire la possibilità di integrare la preparazione teorica della specializzazione in psicoterapia con un’esperienza formativa di carattere pratico da realizzare a norma dell’articolo 8 comma 4 lett. b) del D.M. 509/98;

ACCERTATO che:

- la scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo dinamico – SFPID si è costituita nella forma giuridica della società a responsabilità limitata ed è stata riconosciuta dal M.I.U.R. e abilitata ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia con D.M. del 02.08.2001 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 228 del 01/10/2001);
- l’Istituto di specializzazione in psicoterapia in parola è nato nel 2001, affonda le radici del proprio modello scientifico-culturale nella tradizione della Psicoanalisi classica partendo dagli studi di Sigmund Freud ed approfondendo la teoria e la pratica clinica della Psicologia dell’Io, della Scuola delle Relazioni Oggettuali, della Psicologia del Sé,
- l’obiettivo della Scuola è formare psicoterapeuti dotati di rigore e correttezza deontologica, capaci di armonizzare la propria pratica clinica con una solida conoscenza teorica, arricchita da una costante ricerca scientifica;

RITENUTO che:

- sia opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione quadro per tirocini formativi con la Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico - SFPID anche in virtù dell’interesse che questo Istituto manifesta dalla sua fondazione ad essere parte attiva del circuito della formazione nei vari ambiti d’azione e, specificamente, in quello della psicologia nel settore oncologico, avendo anche previsto nel proprio Atto aziendale un’apposita articolazione funzionale denominata UOSD Psicologia Ospedaliera;

CONSIDERATO che:

- l’art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti ed accreditati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- il corso di specializzazione in psicoterapia attivato da SFPID prevede un numero di ore annuali di insegnamento teorico caratterizzante lo specifico indirizzo scientifico di attività di ricerca clinica e metodologica, oltre che di seminari e convegni, comprensive anche di un tirocinio della durata di 150 ore presso enti pubblici e privati, pari a 500 ore e pertanto 2000 ore nell’intero quadriennio in cui si articola il corso;
- ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza e acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- la Responsabile della UOSD Psicologia Ospedaliera dell’Istituto Oncologico Veneto ritiene però che, ai fini di un’adeguata preparazione degli specializzandi nella branca della Psicoterapia, sia necessario che essi svolgano il tirocinio formativo per un numero di ore non inferiore a 300, durante lo svolgimento del quale siano seguiti da personale strutturato che ricopre il ruolo di tutor, purché in possesso dell’abilitazione e della qualifica di psicoterapeuti così come previsto dalla normativa vigente in materia;
- l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture, compatibilmente con le relative capacità recettive, un numero massimo di 3 specializzandi per ciascuna delle 4 annualità di vigenza della convenzione, durata coincidente con quella del corso di specializzazione, che ne facciano richiesta su proposta degli stessi o della scuola SFPID, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

PRESO ATTO che:

- all’articolo 5 la convenzione dispone che gli allievi della scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo dinamico - SFPID siano coperti, con oneri a carico dello stesso ente promotore, sia da polizza assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL sia per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa; è peraltro fatto obbligo all’ente promotore di inviare gli estremi delle relative polizze assicurative al soggetto ospitante quale condizione di avvio del tirocinio stesso pena la risoluzione della convenzione;
- l’articolo 6 della convenzione dispone che, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 81/2008 e dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, i tirocinanti siano a tutti gli effetti equiparati ai dipendenti; viene altresì stabilito che in capo all’ente promotore ricadano gli obblighi di formazione generale e specifica degli specializzandi, mentre sull’ente ospitante grava l’onere di erogare l’eventuale ed ulteriore formazione specifica in base alla valutazione del rischio presente nei locali all’interno dei quali verrà svolto il tirocinio stesso, oltre che gli obblighi di informazione previsti per legge;
- ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile è stata prevista l’approvazione e sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie recate dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9 e 10 del testo di convenzione in materia di coperture assicurative, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, recesso e risoluzione e foro competente;

TENUTO CONTO che:

- la convenzione che si propone di adottare ha la durata di 4 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile, previo accordo tra le parti, su richiesta dell’ente promotore; viene peraltro espressamente prevista la possibilità di esercitare il diritto di recesso o risoluzione con obbligo di preavviso di 1 mese all’altra parte contraente;
- il testo della convenzione disciplina gli aspetti essenziali dell’attività formativa che gli allievi dell’istituto di formazione in parola andranno a svolgere presso le varie strutture dell’Istituto Oncologico Veneto lasciando, al progetto formativo individuale di ciascun tirocinante la definizione in dettaglio degli obiettivi formativi specifici;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario oltre che del Responsabile della UOSD Psicologia Ospedaliera e considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell’Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 3 specializzandi per ciascuno dei 4 anni del corso di specializzazione in psicoterapia, per attività di tirocinio, formazione e orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione oltre che con le Università anche con gli Istituti di specializzazione in psicoterapia privati;

RIBADITO che il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro o di altra natura tra tirocinante ed Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e tantomeno vincola lo stesso Istituto alla futura costituzione di qualunque forma di rapporto di lavoro o di altra natura a favore degli specializzandi; il tirocinio dovrà perseguire obiettivi esclusivamente didattici di acquisizione di conoscenze pratico-applicative e pertanto da esso non potrà derivare alcun obbligo od onere retributivo né previdenziale a carico dello IOV – I.R.C.C.S.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione concordata con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico – SFPID per l’attività di tirocinio dei propri allievi, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico – SFPID per l’attività di tirocinio di un numero limitato di allievi da espletarsi nelle modalità indicate nella stessa che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - gli allievi iscritti al corso in psicoterapia attivato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico – SFPID sono beneficiari di copertura assicurativa sia per responsabilità civile contro terzi, sia contro gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all’Istituto stesso, a carico dell’ente promotore;
 - la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di 4 anni ed è valida per i tirocini degli allievi della scuola di specializzazione in psicoterapia SFPID a cui è concesso di attivare il tirocinio formativo in un numero massimo di 3 allievi per ciascuna delle quattro annualità del corso di specializzazione, in ogni caso sulla base delle capacità ricettive delle singole strutture;
 - la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;

3. di incaricare la UOC Affari Generali, la UOSD Psicologia Ospedaliera e il servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini